

N. 00858/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02555/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2555 del 2014, proposto da:

Fujifilm Italia s.p.a., in persona le legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Diaco e Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Catania, Via Trieste, n. 36;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Martella, con domicilio eletto presso presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia – sezione di Catania in Catania, via Milano, n. 42/a;

nei confronti di

Technologic s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Ollari ed Enrico Manè, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Ali in Catania, via Siena, n. 18;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione n. 2614/DG del 27 agosto 2014 comunicata alla ricorrente in data 17 settembre 2014, con la nota prot. n. 5376 con cui, l'ASP di Messina ha approvato l'aggiudicazione definitiva in favore della coscietà Technologic s.r.l. della gara a procedura aperta per la fornitura e l'installazione n. 1 Mammografo Digitale Diretto con Tomosintesi per la sezione Senologia del P.O. di Taormina; n. 3 Mammografi Digitali Diretti implementabili con Tomosintesi da collocare presso il Poliambulatorio di Via del Vespro, presso il Servizio di Radiologia del P.Q. di Patti e presso il Servizio di Radiologia del P.Q. di Barcellona P.G.;
- della deliberazione n. 3674 del 6 novembre 2013, con cui il Commissario Straordinario dott. Manlio Magistri ha indetto la relativa procedura aperta per la tale fornitura, e ove occorra, del bando di gara e del capitolato allegati a tale deliberazione;
- della nota pro. N. 5376 del 17 settembre 2014 dell'ASP di Messina, con cui è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva della gara;
- della deliberazione dell'ASP di Messina n. 292 del 19 febbraio 2014, con cui è stata deliberata la nomina di componenti della commissione aggiudicatrice della procedura negoziata i professionisti Avv. Agata Gabriella Candullo e Ing. Giuseppe Milano;
- dei verbali n. 1 del 25 febbraio 2014 e n. 2 del 13 marzo 2014 della Commissione aggiudicatrice;
- della nota dell'ASP di Messina di indicazione di nomina di esperti, della nota 31 marzo 2014, di conferma di nominativi dei dott.ri Strano, Volta, Pennisi e contestuale esclusione del dott. Romeo;
- dei verbali n. 3 e n. 4 del 23 maggio 2014 della Commissione

aggiudicatrice;

- delle note dell'ASP di Messina prot. 4790 del 5 agosto 2014 e prot. 5376 del 17 settembre 2014;
- del contratto eventualmente stipulato;
- di ogni altro atto, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso alla procedura di gara *de qua*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e di Technologic s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, avuto riguardo alle censure sollevate dalla società ricorrente, ad un sommario esame della documentazione depositata, appare fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si assume l'illegittimità dell'attribuzione di punti 7 alla Technologic s.p.a. in relazione alla qualità dell'immagine dei mammografi da quest'ultima offerti, atteso che non sembra che il dato relativo alla risoluzione spaziale di tali mammografi fosse evincibile dalla documentazione presentata da tale società in sede di partecipazione, né dalla prova clinica espletata dalla Commissione tecnica (in tal senso, cfr. il verbale della Commissione tecnica del 12 maggio 2014, ed il verbale n. 3 del 23 maggio 2014 della

Commissione Aggiudicatrice, entrambi in atti);

Ritenuto, pertanto, alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare, che il presente ricorso sia assistito dal *fumus boni juris*, essendo le deduzioni svolte dalla società ricorrente allo stato idonee ad inficiare le determinazioni assunte dall'amministrazione resistente con i provvedimenti impugnati;

Ritenuto, altresì, che il ricorso risulta *prima facie* assistito *periculum in mora*; Considerato che la complessiva considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 maggio 2015, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente FF

Eleonora Monica, Referendario, Estensore

Francesco Elefante, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)